

Un ottimo contratto. Tranne per gli infermieri.

Scritto da Eugenio Cortigiano

Lunedì 26 Febbraio 2018 23:08 - Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Febbraio 2018 23:14



Venerdì 23 febbraio a Roma erano previsti 2 eventi.

Entrambi di enorme portata.

Il primo era un incontro tra ARAN e sindacati rappresentativi per la definizione del preaccordo sul rinnovo del CCNL del comparto sanità, scaduto ormai da 9 anni.

L'altro era la prima manifestazione unitaria dei sindacati infermieristici Nursind e Nursing Up, in supporto allo sciopero indetto dalle 2 compagini sindacali ed al quale pare abbia aderito l'80% degli infermieri italiani.

Un ottimo contratto. Tranne per gli infermieri.

Scritto da Eugenio Cortigiano

Lunedì 26 Febbraio 2018 23:08 - Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Febbraio 2018 23:14

Contrariamente a quanto sempre successo, dopo quasi 2 giorni di trattativa continuata, durante lo sciopero si è arrivati alla firma della preintesa contrattuale.

Il documento che andremo ad analizzare criticamente è stato sottoscritto da CGIL, CISL, UIL ed FSI.

Nursind e Nursing Up si sono ovviamente rifiutati di firmare, mentre FIALS, pur non firmando, non ha espresso una posizione ufficiale.

Per una volta, anche supportati dalla dura presa di posizione della FNOPI (ex FNC IPASVI), esprimiamo un giudizio netto e preciso.

Quelle firme sono state messe su un contratto indegno, offensivo, degradante, quasi PUNITIVO per la categoria infermieristica.

Andiamo ad analizzarlo punto per punto, partendo dalla parte che, per la nostra specializzazione, è meno importante, quella economica.

Un ottimo contratto. Tranne per gli infermieri.

Scritto da Eugenio Cortigiano

Lunedì 26 Febbraio 2018 23:08 - Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Febbraio 2018 23:14

Era ovviamente quella più attesa, ma per le risorse governative messe a disposizione in finanziaria quella su cui si sapeva già di non poter intervenire. Gli stanziamenti quelli erano e quelli sono rimasti.

Quello che nessuno si aspettava è che, peggiorando una situazione già paradossale ed illogica, si procedesse ad una operazione di riequilibrio totale, decidendo di ignorare completamente qualsiasi valutazione su responsabilità, formazione ed impegno.

Partiamo da una precisazione. Nessun infermiere avrà un aumento di 85€ come dichiarato alla stampa.

Gli aumenti vanno da 67 ad 82€. A cui si debbono togliere la vacanza contrattuale e le tasse ed avrete incrementi REALI dai 33 ai 42€. Mensili. Dopo 9 anni di blocco contrattuale. Un amministrativo in C3 prende più di un infermiere laureato.

Di base.

Se consideriamo poi che l'amministrativo beneficerà del bonus da 80€, che l'infermiere ha l'obbligo di iscrizione all'Ordine, l'obbligo di assicurazione e l'obbligo ECM, l'amministrativo che prende più di un infermiere laureato, col suo carico di responsabilità, è il C2. Praticamente un neoassunto.

Ridicola anche la quantificazione degli arretrati. Mediamente 450€. E solo per gli anni 2016-2017, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale reputi ILLEGALI i blocchi contrattuali dal 2013 in poi.

Un ottimo contratto. Tranne per gli infermieri.

Scritto da Eugenio Cortigiano

Lunedì 26 Febbraio 2018 23:08 - Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Febbraio 2018 23:14

Incrementi mensili dello stipendio tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2016	Ride terminato dal 1.1.2017 ⁽¹⁾	Ride terminato dal 1.4.2018 ⁽²⁾
DS6	10,60	32,10	90,80
DS5	10,20	30,80	87,20
DS4	9,90	29,90	84,60
DS3	9,60	29,00	82,10
DS2	9,20	27,90	79,00
DS1	8,90	26,90	76,10
DS	8,50	25,90	73,20
D6	9,60	29,10	82,40
D5	9,30	28,10	79,50
D4	9,00	27,30	77,20
D3	8,70	26,50	74,90
D2	8,50	25,70	72,60
D1	8,20	24,90	70,40
D	7,90	24,00	67,90
C5	8,90	26,80	75,80
C4	8,40	25,60	72,30
C3	8,10	24,40	69,00

5. L'incarico è a termine. L'Azienda o Ente sulla base delle proprie esigenze organizzative ne determina la durata tra un minimo di tre anni e un massimo di cinque anni. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva, senza attivare la procedura e di cui al comma 3, per una durata massima complessiva di 10 anni.

4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g.

Il comma viene tolto ai turnisti. Rimane per tutti gli altri. Assolutamente incomprensibile ed

2. L'indennità relativa a gli incarichi di organizzazione assorbe il compenso per il lavoro straordinario. Tale compenso è comunque spettante qualora il valore di tali incarichi sia definito in misura inferiore ad euro 3.227,85.

3. L'indennità d'incarico va da un minimo di € 1.678,48 ad un massimo di € 12.000,00 annui lordi per tredici mensilità, in relazione a quanto risultante dal provvedimento di graduazione e in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo dell'Azienda o Ente.

Esistono fondi per 2000 e per 2009 con l'incasso di 2000 e 2009. Il contratto è del 2009. Quale

Art. 17

Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale appartenente ai ruoli amministrativo tecnico e professionale

1. Per il personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale gli incarichi di funzione possono essere o di organizzazione o professionale.

2. L'incarico di organizzazione comporta funzioni di gestione di servizi di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa e che possono richiedere anche l'attività di coordinamento di altro personale.

3. L'incarico di organizzazione è di un'unica tipologia e va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente.

4. L'incarico professionale comporta attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate alla iscrizione ad albi professionali ove esistente.

5. Il requisito richiesto per l'incarico di organizzazione è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo d'appartenenza e in categoria D. Il requisito richiesto per l'incarico professionale è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo d'appartenenza e in categoria D nonché il titolo di abilitazione ove esistente. In tale ultimo caso, il conferimento dell'incarico potrà comportare l'iscrizione al relativo albo, sempre ove esistente, se necessario ai fini dello svolgimento dello stesso.

Per gli altri incarichi di organizzazione per i servizi di alta specializzazione e di alta qualifica, non sono previsti i requisiti di esperienza professionale e di abilitazione.

Art. 31
Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o del responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende o Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario.